



Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado
"Leonardo DA VINCI" - Autonomia 158 -

Via Nazionale, snc 84060 Omignano Scalo (SA) - Telef./ Fax 0974/64009

E-mail saic866002@istruzione.it; www.icomignano.edu.it C.F. 90009630659 ;saic866002@pec.istruzione.it

Concessione di ferie e permessi

La materia delle ferie è disciplinata dall'articolo 13 del CCNL scuola oltre che, naturalmente, dai principi generali contenuti nell'articolo 2109 del codice civile e dal comma 54 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013).

Per quanto riguarda il personale docente, le ferie vanno ordinariamente fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni. Durante le lezioni, è possibile fruirne per un massimo di sei giorni e solo se è possibile essere sostituiti senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il personale ATA, il dirigente ha l'obbligo di consentire il riposo per almeno 15 giorni continuativi durante il periodo dal 1° luglio al 31 agosto.

L'atto di concessione delle ferie - il cosiddetto «piano ferie» - è un tipico atto gestionale, di competenza del dirigente, che va adottato su base unilaterale previa richiesta al personale di esprimere le proprie preferenze al riguardo, ma senza che possa derivarne alcun pregiudizio al servizio. È possibile, naturalmente, che la richiesta di fruizione sia avanzata direttamente dagli interessati, ma non sussiste alcun obbligo di aderirvi. Il dirigente, d'altro canto, deve vigilare affinché il personale (qui si fa essenzialmente riferimento al personale ATA) goda ogni anno di tutte le ferie maturate e non le conservi da un anno all'altro. Qualora ciò si verifichi, e sempre previa richiesta di manifestazione delle preferenze di ognuno, va adottato un provvedimento di messa in ferie d'ufficio.

La materia dei permessi retribuiti è disciplinata dall'articolo 14 del CCNL ove sono previsti i casi più frequenti. Si ricorda, in particolare, la possibilità di usufruire di tre giornate all'anno «per motivi personali o familiari». La giurisprudenza di merito è univoca nel ritenere che il diritto alla fruizione delle tre giornate non richieda necessariamente che i motivi siano connotati da «gravità».

La materia dei permessi brevi è disciplinata dall'articolo 14. In sintesi, questi vanno recuperati entro i due mesi successivi a quello di fruizione. Inoltre, non possono superare la metà dell'orario di lavoro della giornata di fruizione. Per i docenti non è possibile, comunque, superare la durata di due unità di lezione per giornata e, inoltre, la concessione è subordinata alla sostituzione con altri docenti senza aggravio di spesa.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Patrizia Carbone)

Patrizia Carbone